

Comunicazione dati I.V.A. per l'anno 2005

di **Vincenzo D'Andò**

Pubblicato il 4 febbraio 2006

Dopo l'abolizione della dichiarazione IVA periodica è stato introdotto un nuovo adempimento, sicuramente meno gravoso per i contribuenti, per ottemperare agli obblighi comunitari.

Assodati gli obblighi previsti relativamente alla dichiarazione unificata e alla dichiarazione IVA annuale, il contribuente deve presentare in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione (cd. sintetica) dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno precedente.

Tale obbligo decorre già dal periodo d'imposta 2002, quindi, la prima comunicazione annuale IVA si presentò entro il mese di febbraio del 2003.

La natura non dichiarativa della comunicazione comporta che non siano applicabili le sanzioni previste per il caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, per la omessa o inesatta comunicazione di dati (da Euro 258,23 a Euro 2.065,83).

Eventuali errori nella compilazione vanno corretti esclusivamente con la presentazione della successiva dichiarazione annuale IVA

La comunicazione IVA annuale in dettaglio

Come premesso, i titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli esonerati, devono presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente.

Nella comunicazione annuale il contribuente deve riportare:

- l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, o delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a tale ultimo adempimento, al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio;
- altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

E' di tutta evidenza, come, comunque, occorra di fatto prima compilare la **dichiarazione annuale IVA** per l'anno 2005, per poi estrapolarne i dati sintetici essenziali da riportare nella **comunicazione annuale IVA** pure per l'anno 2005. Ciò al fine di evitare di riportare importi differenti tra una dichiarazione e l'altra.

Termine di scadenza

Il modello di comunicazione annuale dati Iva, relativo all'anno 2005, deve essere presentato, dai contribuenti interessati esclusivamente in via telematica, entro il 28/02/2006.

Contribuenti interessati

I contribuenti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva sono, in linea generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno 2005 non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni periodiche.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale Iva anche quei contribuenti che hanno effettuato cessioni e/o acquisti di rottami e altri materiali di recupero a decorrere dal 2/10/2003.

Infatti l'art. 35 del D.L. 269/2003 ha introdotto l'assoggettamento ad Iva delle suddette operazioni in luogo del previgente regime di non applicabilità dell'imposta e contestualmente

l'obbligo di assolvimento della stessa imposta da parte del cessionario, soggetto passivo nel territorio dello Stato, secondo il particolare metodo di inversione contabile cosiddetto reverse - charge. La nuova disciplina Iva riservata al commercio di rottami e altri materiali di recupero trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano, nell'esercizio d'impresa, cessioni e/o acquisti di tali beni con il conseguente obbligo, per gli stessi operatori, di osservare gli ordinari adempimenti previsti ai fini Iva e, tra questi, l'obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Contribuenti esonerati

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale Iva i contribuenti che, per l'anno 2005, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Contribuenti che per l'anno 2005 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10 D.P.R. 633/72 (1)
Contribuenti che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'articolo 36 - bis D.P.R. 633/72, hanno effettuato soltanto operazioni esenti
I produttori agricoli esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale
Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'Iva

I soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro - loco, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione della L. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

(1) L'esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con **contabilità** separata) ovvero se siano state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, del D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di detrazione dell'imposta (ex articolo 19 - bis2 D.P.R. 633/72) ovvero siano stati effettuati acquisti di oro e di argento con il metodo del reverse - charge (ex articolo 17, commi 3 o 5 D.P.R. 633/72).

Oltre ai soggetti sopra detti, che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva i seguenti contribuenti:

- gli organi e le amministrazioni dello Stato;

- i comuni, i consorzi tra **enti locali**, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno 2005 un volume d'affari uguale o inferiore ad € 25.822,84).

Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno 2005 il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con **contabilità** separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione annuale Iva.

Comunicazione dati IVA per l'anno 2005: limite di esonero

Sono, peraltro, esonerate dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno 2005 un volume d'affari uguale o inferiore ad € 25.822,84.

Il limite di esonero di € 10.000,00 previsto per le altre dichiarazioni fiscali (Modello Unico Irpef/Ires, Irap, IVA annuale) non riguarda tale comunicazione cd. sintetica. Ciò poiché il comma 377, dell'art. 1, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ha modificato solo l'art. 3, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 322/1998 (relativo alle altre dichiarazioni tributarie), e non quindi l'articolo 8 bis della medesima norma che disciplina, invece, a livello individuale, la comunicazione sintetica Iva. La conferma viene anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione IVA 2006 (per l'anno 2005), diramate di recente.

Come si compila

Il modello di comunicazione annuale dati Iva, relativo all'anno 2005, si compone di due facciate:

- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda è costituita da tre sezioni che devono essere sempre compilate, nonché dal riquadro relativo alla firma della comunicazione e da quello riservato all'intermediario per l'impegno alla trasmissione telematica.

Sezione I - Dati generali

Nella Sezione I, composta dai riquadri "Contribuente" e "Dichiarante", vanno inseriti i dati di carattere generale relativi al contribuente e/o dichiarante che presenta la comunicazione dati Iva.

Dati da inserire nei principali campi del riquadro "Contribuente".

- **"Anno di imposta"**: deve essere indicato l'anno solare cui si riferisce la comunicazione dei dati Iva. Pertanto, nella comunicazione da presentare entro il 28/02/2006 si indica l'anno 2005;
- **"Codice attività"**: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari). A tal proposito si ricorda che a decorrere dal 1.1.2004 è in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECOFIN.
- **"Contabilità separate"**: deve essere barrata la casella se il contribuente ha esercitato, nell'anno 2005, più attività per le quali ha tenuto **contabilità** separate ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72; la casella deve essere barrata anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia gestito, con **contabilità** separate, due attività di cui una risulta, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, anche dalla presente comunicazione;

- “Comunicazione di società aderente ad un gruppo Iva”: deve essere barrata la casella se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si avvale della particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’ultimo co. dell’art. 73 del D.P.R. 633/1972;
- “Eventi eccezionali”: deve essere barrata la casella qualora il termine di presentazione della comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale.

Il riquadro “Dichiarante” della Sezione I deve essere compilato soltanto nel caso in cui, colui che sottoscrive la comunicazione (dichiarante), sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la stessa.

All’interno di questo riquadro, nel campo “Codice carica” deve essere inserito il codice di carica del dichiarante, desumibile dalla seguente tabella:

CODICE CARICA	
Descrizione	Codice
Rappresentante legale, negoziale, di fatto, o socio amministratore	1

Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito	2
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati	5
Rappresentante fiscale di soggetto non residente	6
Erede del contribuente	7
Liquidatore (liquidazione volontaria)	8
Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario di azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)	9

Nel caso in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione Iva per conto di un altro contribuente, deve essere compilato il campo "Codice fiscale società dichiarante"; inoltre nel campo "Codice carica" va indicato il codice (indicato in tabella) relativo al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.

Sezione II - Dati relativi alle operazioni effettuate

Nella Sezione II, composta dai riquadri "Operazioni attive", "Operazioni passive" e "Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'Iva in dogana", devono essere indicati i dati relativi alle operazioni effettuate dal contribuente nell'anno 2005.

OPERAZIONI ATTIVE

Nel rigo CD1, campo 1, deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) quali:

- cessioni e/o prestazioni effettuate all'interno;

- cessioni e/o prestazioni intracomunitarie (comprese anche le prestazioni di servizi intracomunitarie previste dall'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93);

- esportazioni;

- cessioni e/o prestazioni ad esigibilità differita; effettuate nell'anno 2005, rilevanti agli effetti dell'Iva, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione delle operazioni esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36 - bis del D.P.R. 633/1972.

I contribuenti che beneficiano di una riduzione dell'imponibile (ad esempio gli editori) devono indicare nel rigo l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante. Nel campo 2 dello stesso rigo CD1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (già indicato nel campo 1) quali:

- esportazioni ed altre operazioni non imponibili (ad esclusione delle cessioni intracomunitarie di beni da indicare nel campo 4) che possono concorrere alla formazione del plafond (comprendendo in tale rigo anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano);

- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;

- altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (come, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine previsto per i beni usati di cui al D.L. n. 41/1995).

Nel campo 3 deve essere indicato l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni (ammontare già compreso nel campo 1).

Nel campo 4 deve essere indicato l'ammontare complessivo (già indicato nel campo 1) delle cessioni intracomunitarie di beni annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (con esclusione dei corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie, già inclusi nel campo 1, nonché degli acquisti intracomunitari anche se annotati nei registri predetti).

OPERAZIONI PASSIVE

Dati da inserire nel rigo CD2 del riquadro "Operazioni passive".

Nel rigo CD2, campo 1, deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle operazioni passive quali:

- acquisti interni;

- acquisti intracomunitari;

- importazioni rilevanti agli effetti dell'Iva;

- acquisti annotati ai sensi dell'art. 17, co. 3 e 5, D.P.R. 633/72;

- acquisti ad esigibilità differita;

risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione, nell'anno 2005, sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni relative a particolari regimi.

Nel campo 2, dello stesso rigo CD2, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili (già indicati nel campo 1) quali:

- acquisti interni e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond;

- acquisti interni oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

In tale rigo non devono essere indicate le operazioni intracomunitarie non imponibili che, per quanto riguarda gli acquisti di beni, dovranno essere indicati nel campo 4 del medesimo rigo.

Nel campo 3 va indicato l'ammontare (già compreso nel campo 1) degli acquisti interni esenti, delle importazioni non soggette all'imposta, nonché delle importazioni di oro da investimento (non vanno indicati in questo campo, invece, gli acquisti intracomunitari esenti).

Nel campo 4 deve essere indicato l'ammontare complessivo (già compreso nel campo 1) degli acquisti intracomunitari di beni (ad esclusione, quindi, degli acquisti di servizi intracomunitari) inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond.

Nel rigo CD3 del riquadro "Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'Iva in dogana" vanno inserite esclusivamente le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro (già comprese nel rigo CD2, campo 1) per le quali l'imposta non viene versata in dogana ma assolta (ai sensi della L. 7/2000) mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti; in particolare l'imponibile va indicato nel campo 1 e l'imposta nel campo 2. Si precisa, inoltre, che l'imposta indicata nel campo 2 del rigo CD3 deve essere indicata sia nel rigo CD4, come Iva esigibile, che nel rigo CD5, come imposta detraibile.

Sezione III - Determinazione dell'Iva dovuta o a credito

Nel rigo CD4 va indicato l'ammontare dell'Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel 2005, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è divenuta esigibile soltanto nell'anno 2005, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi.

Nel rigo CD5 va indicato l'ammontare dell'Iva detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

Se l'importo indicato nel rigo CD4 è maggiore di quello indicato nel rigo CD5, la differenza va inserita, come Iva a debito, nel rigo CD6, campo 1; nell'ipotesi contraria, invece, l'importo derivante dalla differenza deve essere indicato nel rigo CD6, campo 2, come Iva a credito.

La Comunicazione annuale dati Iva deve essere firmata, in modo leggibile, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "CODICE CARICA".

Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.

Casi particolari di compilazione

Modalità di compilazione della comunicazione dati Iva nei seguenti casi particolari:

- contribuenti con liquidazioni trimestrali;
- contribuenti con **contabilità** presso terzi;

- contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE	
Contribuenti con liquidazioni trimestrali	I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la Comunicazione annuale dati Iva con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno 2005 comprendendovi, quindi, anche i dati concernenti il periodo ottobre - dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta
Contribuenti con contabilità presso terzi	I contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità ed hanno optato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la Comunicazione annuale dati Iva facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno 2005
Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta	I contribuenti che adottano nell'anno 2005, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile (ad esempio regime speciale agricolo) devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) e nel rigo CD5 (Iva detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nell'ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggi, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica

Modalità di presentazione

Il modello di Comunicazione annuale dati Iva deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente;

- tramite intermediari abilitati.

Casi particolari di presentazione

modalità di presentazione della comunicazione dati Iva nei seguenti casi particolari:

- società ed enti aderenti alla liquidazioni Iva di gruppo;
- contribuenti con **contabilità** separate;
- contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali;
- stabile organizzazione, in Italia, di un soggetto non residente.

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE	
Società ed enti aderenti alla liquidazioni Iva di gruppo	Gli enti e le società che si sono avvalsi, per l'anno 2005, della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati
Contribuenti con contabilità separate	I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto contabilità separate, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali	<p>Per le operazioni effettuate durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, ecc.) si è estinto per effetto dell'operazione, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno 2005; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno 2005 e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione;- se il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione, la comunicazione deve essere presentata: dal soggetto avente causa se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (tale soggetto presenterà due distinte comunicazioni secondo le modalità suddette); da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva, in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel 2005. <p>Per le operazioni effettuate, invece, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 28 febbraio 2006, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal dante causa nell'anno 2005, deve essere presentata dall'avente causa (secondo le modalità suddette) se il dante causa si è estinto; da ciascun soggetto partecipante all'operazione, se il dante causa non si è estinto (in questo caso l'eventuale trasferimento del debito o credito Iva assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno successivo)</p>
---	--

Soggetti non residenti	<p>Il rappresentante fiscale di soggetti non residenti è tenuto a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.</p> <p>I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.</p> <p>I soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente: l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.</p> <p>Stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. In presenza di una stabile organizzazione, in Italia, di un soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione dati Iva con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno 2005 (in questo caso, nel riquadro "Dichiarante" deve essere indicato il codice di carica 1)</p>
-------------------------------	---

Sanzioni

L'omissione della presentazione della comunicazione annuale dati Iva o l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065.

Per la comunicazione dati Iva che non ha natura dichiarativa, a differenza della tradizionale dichiarazione Iva annuale, non è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso e non si rendono applicabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Pertanto, non vi è la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata e i dati corretti dovranno essere naturalmente esposti n

